

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 38/2013**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE		
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2013)441</a>		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2013/0210 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	21/06/2013		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	24/06/2013		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	20/09/2013		
<b>ASSEGNATO IL</b>	27/06/2013		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	1 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	01/08/2013
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	25/07/2013
<b>OGGETTO</b>	Introduzione di un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio, e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La decisione proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("L'Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza		

efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne"), in quanto si tratta di una misura riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne.

#### **PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Croazia e di Cipro di determinati documenti rilasciati da altri Stati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità.

#### **ANNOTAZIONI:**

**Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata nell'Unione europea.** Come in occasione dei precedenti allargamenti del 2004 e 2007, anche per la Croazia, per le questioni relative all'acquis di Schengen<sup>1</sup>, è stato seguito il cosiddetto "processo di attuazione Schengen in due fasi". Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012, la Croazia è tenuta dal 1° luglio 2013 ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del [regolamento \(CE\) n. 539/2001](#) del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Per evitare di imporre oneri amministrativi inutili a carico dei paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007, le decisioni [n. 895/2006/CE](#) e [n. 582/2008/CE](#), derogando al regolamento (CE) n. 539/2001, hanno autorizzato il riconoscimento unilaterale facoltativo, da parte dei nuovi Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, dei visti uniformi, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen nonché dei visti per soggiorni di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, a fini di transito non superiore a cinque giorni. Inoltre, la decisione n. 896/2006/CE ha autorizzato i nuovi Stati membri a riconoscere i permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, che all'epoca non facevano ancora parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, a fini di transito non superiore a cinque giorni.

Analogamente, in deroga al regolamento (CE) n. 539/2001, la presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria e fino a quando non applicherà integralmente l'acquis di Schengen, di riconoscere unilateralmente come equipollenti al suo visto nazionale i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen e i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dalle decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, tale

---

<sup>1</sup> I paesi membri entrati a far parte dell'Area Schengen sono:

1995: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna

1997: Austria, Italia

2000: Grecia

2001: Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia\*, Islanda\*

2007: Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia

2008: Svizzera\*

2011: Liechtenstein\*

Gran Bretagna e Irlanda hanno scelto di rimanere fuori dall'Area Schengen.

\* non Ue

autorizzazione non è limitata al transito non superiore a cinque giorni, ma è valida sia per il transito sia per i soggiorni previsti nel territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni<sup>2</sup>.

L'attuazione del regime sarà facoltativa: la Croazia avrà la possibilità di applicare il regime proposto oppure di continuare a rilasciare il visto nazionale come previsto nel trattato di adesione. Se opererà per l'attuazione del regime comune, la Croazia dovrà accettare tutti i documenti rilasciati dagli Stati membri Schengen, senza fare distinzioni fra gli Stati membri di rilascio.

La presente proposta **abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE** poiché, per quanto riguarda gli Stati membri a cui sono indirizzate e che nel frattempo sono diventati Stati Schengen (tutti tranne Cipro), tali decisioni sono ormai obsolete. Va tenuto presente che, nel presentare tale proposta, la Commissione parte dal presupposto che entro il 1° luglio 2013 la **Bulgaria** e la **Romania** applichino integralmente l'acquis di Schengen, ma **l'ingresso nella spazio Schengen dei due paesi è stato nuovamente rinviato**<sup>3</sup>.

Per quanto concerne **Cipro**, che dal 10 luglio 2006 attua integralmente il regime comune istituito con decisione 895/2006/CE e dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione 582/2008/CE, la presente proposta prevede che detto regime sia sostituito da un regime che autorizza Cipro, **analogamente alla Croazia**, a riconoscere unilateralmente i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen nonché i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen (Croazia) ai fini del transito o di soggiorni previsti nel suo territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; si applica pertanto il sistema "a geometria variabile" previsto nel protocollo sulla posizione della Danimarca, nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nel protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano pertanto all'adozione della decisione proposta, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, come risulta anche dal fatto che la decisione proposta è indirizzata esclusivamente agli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen e che non lo applicano ancora. Inoltre la decisione proposta non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi degli accordi di associazione con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. Tali paesi non sono pertanto vincolati dalla decisione proposta. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la decisione proposta concerne anche i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

---

8 luglio 2013

A cura di Vitaliana Curigliano

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ([affeuropei@senato.it](mailto:affeuropei@senato.it))

---

<sup>2</sup> Al momento dell'adozione delle richiamate decisioni, infatti, l'istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari distingueva tra "visto di transito" e "visto per soggiorno di breve durata". Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ha soppresso tale distinzione, pertanto il suddetto limite non è più pertinente.

<sup>3</sup> L'Ue ha "deciso di ritornare a valutare la questione entro la fine del 2013 con l'idea di andare avanti", si legge in un comunicato rilasciato a riunione conclusa dai ministri dell'Interno dei paesi membri del 7 marzo scorso.